

**Legge Regionale 15 febbraio 2010, n.21**  
**Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano**  
**di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale**

*( B.U. REGIONE BASILICATA n.11 del 17 febbraio 2010 )*

**Articolo 1**  
**Modifica all'art. 3 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti “centoventi giorni”.

**1. Articolo 2**  
**Modifica all'art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1**

1. Il comma 4 dell'art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1 è riformulato come segue:

“4. L'esclusione di cui al comma 1, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione regionale.”

**Articolo 3**  
**Modifiche all'Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale**

1. All'Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante e sostanziale della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

i. al paragrafo 1.2.2.1., pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura: “la procedura di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione da fonte eolica purché distanti l'uno dall'altro di almeno 500 metri in linea d'aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:

“Il progetto di impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria.”

ii. al paragrafo 1.2.2.1, pag. 552 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, dopo la dicitura “Requisiti tecnici minimi” sono aggiunte le seguenti parole: “per gli impianti di potenza superiore a 200 KW”;

iii. al paragrafo 2.2.2, pag. 567 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, all’ultimo capoverso la dicitura “la procedura semplificata di DIA si applica ai soli impianti di microgenerazione, fino ad 1 MW di potenza di energia prodotta attraverso pannelli fotovoltaici, ovunque allocati, purché distanti l’uno dall’altro di almeno 500 metri in linea d’aria, salvo sia lo stesso proponente e/o proprietario nel qual caso si applica la procedura ordinaria” è sostituita con la seguente:

“Il progetto di impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto possono essere costruiti ed eserciti con la D.I.A. ai sensi degli artt.22 e 23 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria.”

iv. al paragrafo 3.4.2, pag. 584 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 19 gennaio 2010, la dicitura “impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 500 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt” è sostituita con la seguente:

“impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di grossa taglia, quelli di potenza elettrica installata superiore a 999 kWe e potenza termica installata superiore a 3000 kWt”.

## **Articolo 4**

### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

*Potenza, 15 febbraio 2010*  
*DE FILIPPO*